

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc

con richiesta ex art. 150 e 151 cpc.

La sig.ra Morgano Maria Calogera, nata a Enna il 15/12/1976 (C.F.: MRGMCL76T55C342V) residente in Calascibetta (EN) alla Contrada Piano Longuillo s.n.c. rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Giangrasso (C.F.: GNG FPP 73R11 F892D) del Foro di Enna, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nicosia alla Via Giambattista Li Volsi n. 10 telefono/fax 0395/633019 indirizzo pec: avv.filippogiangrasso@legalmail.it,

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A; c.f. 80185250588;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Bologna, Via de' Castagnoli 1, c.f. 80062970373;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna Ambito Territoriale Reggio Emilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Reggio Emilia, via Mazzini, n. 6 c.f. **80004050557**, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via G. Reni, 4, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Genova alla Via Assarotti, n. 38 c.f. 80152500106;
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale per la Liguria Ambito territoriale 0002 Genova in persona del legale rappresentante p.t. sedente in Genova alla Via Assariotti, n. 38 C.F. 80036490102**, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;



- 6) Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla via Pola, 11 c.f. 97254200153 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con sede in via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;
- 7) Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale Mantova**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mantova – via Cocastelli, 15 c.f. 80008730873 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia con sede in via Santa Caterina, 6 pec: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it;
- 8) Ufficio Scolastico Regionale della Toscana**, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Firenze alla Via Mannelli, 113 c.f. 80026410486;
- 9) Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ambito Territoriale Prato** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Prato al Viale Borgovalsugana, 63/b, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con sede in Via degli Arazzieri, 4 c.f. 80026410486 pec.: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;
- 10) Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo, Via Fattori n. 60 c.f. 80018500829 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo Via A. De Gasperi, 81, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it ;
- 11) Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale Enna e Caltanissetta**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Enna, via Varisano n. 4, c.f. 80002120865; domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta via Libertà, 174, pec: ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it;
- 12) Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale Siracusa**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Siracusa in Via Tica, 149; c.f. 80001830894;
- 13) Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale Catania**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania Via P. Mascagni 52 c.f. 80008730873, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello



Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina 149, pec:
ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

tutti i contro interessati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase zero, A, B, C del piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015 (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 fasi A, B, C e D nonché nel piano di mobilità 2017/2018 e per tutti i docenti successivamente assegnati in modo temporaneo o definitivo a sedi scolastiche degli ambiti provinciali di Enna, Catania e Siracusa ovvero negli ambiti della Regione Sicilia per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 150 e 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, per come formalizzato nel presente ricorso.

-potenziali resistenti-

La ricorrente per come diremo nel presente ricorso, a seguito della procedura di assunzione straordinaria di cui alla legge 107/2015 (Buona Scuola), è stata assunta a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria ed assegnata come sede in provincia di Reggio Emilia "I.C. Cavriago "Don G. Dossetti".

A seguito, poi, del piano di mobilità 2016/2017 è stata assegnata, illegittimamente, presso l'ambito scolastico Liguria 0002 di Genova Istituto Comprensivo Teglia, dove attualmente presta servizio, successivamente confermata dalle successive fasi di mobilità 2017/2018 e 2018/2019.

per tali motivi espone e chiede quanto segue

1. la ricorrente ha partecipato al piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 107/2015, fase C) da GAE in ruolo su posto comune -primaria- indicando 100 province scelte in ordine di preferenza (**doc. n. 1**);
2. che a seguito della predetta domanda ha ricevuto, da parte del Dirigente Titolare USB per l'Emilia Romagna, proposta di assunzione, ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C), presso la provincia di Reggio Emilia – posto comune scuola primaria- con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 (**doc. n. 2**);
3. che nell'anno scolastico 2015/2016 ha ricevuto comunicazione di perfezionamento di assunzione a seguito di accettazione ai sensi della legge 107/2015 (**doc. n. 3**);



4. che nello stesso anno scolastico ha ricevuto comunicazione di accettazione di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo, ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lett. C (**doc. n. 4**);
5. che in data 30/11/2015, ha stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso l'I.C. Cavriago "Don G. Dossetti" di Reggio Emilia (**doc. n. 5**);
6. che l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 il M.I.U.R. ha regolamentato la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità per l'anno 2016/2017 (**doc. n. 6**) in applicazione del C.C.N.I. sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. n. 7**);
7. la ricorrente, secondo la tempistica indicata, ha presentato domanda di mobilità territoriale anno scolastico 2016/2017 in fase B) e C) da GAE della scuola primaria indicando 52 ambiti scolastici e numero 25 province; come primo ambito Sicilia 0011, secondo ambito Sicilia 0012 e così via gli altri ambiti gradatamente indicati con richiesta, ai fini del trasferimento, come 1^ opzione posto comune e 2^ opzione posto di lingua possedendone la relativa abilitazione (doc. 8);
8. che la domanda in questione è stata convalidata dall'U.S.P. di Reggio Emilia che attribuiva un punteggio di punti 21, oltre 6, per il comune di ricongiungimento coniuge confermando, secondo le preferenze espresse, i 52 ambiti scolastici e le venticinque province nazionali (**doc. 9**);
9. che a seguito di detta mobilità (2016/2017) la ricorrente, partecipante alla fase "C" da GAE, è stata assegnata presso l'ambito scolastico 0002 di Genova -Regione Liguria- presso l'I.C. Teglia (**doc. 10**);
10. che tale fase di partecipazione alla mobilità 2016/2017 trova conferma nell'estratto dei bollettini di trasferimento ministeriale (**doc. n. 11**);
11. che le successive domande di mobilità per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, regolarmente presentate e convalidate, non hanno trovato accoglimento con conferma della titolarità presso la scuola I.C. Teglia di Genova (**doc. 12, 13, 14 e 15**) **con l'attribuzione di punti 33 + 6 per il ricongiungimento del coniuge**. Parimenti non trovano riscontro positivo le domande di assegnazione provvisoria relative agli anni scolastici 2017/18 e 2018/2019;
13. che dal bollettino pubblicato dall'U.S.P. di Enna in data 29/07/2016, prot. n. 3759/1 (**doc. n. 16**), dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo seconda fase – B, C e D dell'art. 6 del C.C.N.I. -mobilità del personale- scuola primaria classe EEEE posto comune per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito territoriale Sicilia 0011 di Enna risultano assegnati senza precedenza alcuna, tra gli altri, i sotto indicati docenti ad eccezione della docente Puglisi Sabrina che usufruisce di precedenza prevista dal C.C.N.I.:
- Buttafuoco Maria, nata il 25/06/1981, punti 16
 - Capizzi Paolo, nato il 11/08/1982, punti 12;
 - Crisci Katia, nata il 19/04/1983, punti 18 (punteggio errato per come infra diremo);



- Costa Maria Catena, nata il 09/05/1982, punti 17;
- Ferrigno Daniela, nata il 17/09/1983, punti 12;
- Lo Porto Maria Ausilia, nata il 24/05/1982, punti 12;
- Lotario Basilia, nata il 25/11/1975, punti 14
- Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, punti 21 -precedenza art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 ;

14. che tali punteggi trovano conferma nel bollettino nazionale pubblicato dal M.I.U.R. che in estratto si produce (**doc. n. 17**);

15. che la ricorrente è venuta a conoscenza di documenti, in possesso dello studio legale che oggi la difende, che dimostrano che i docenti sotto elencati sono stati immessi in ruolo nella fase “C” di assunzione della legge 107/2015 da concorso ad eccezione dell’ins. Puglisi Sabrina immessa in ruolo da GAE nell’ambito territoriale di Mantova come dimostra la nota dell’USP di Enna prot. n. 0002736 del 16/06/2017 che qui si allega (**doc. 18**):

Regione	Provincia	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Punteggio	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione e Tipo Posto
Sicilia	Enna	CRISCI	KATIA	19/04/1983	EN	18	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	COSTA	MARIA CATENA	09/05/1982		17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	L'ACQUA	ROSA MARIA LUCIA	23/08/1968	EN	17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BUTTAFUOCO	MARIA	25/03/1981	EN	16	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	LOTARIO	BASILIA	25/11/1975	CT	14	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CAPIZZI	PAOLO	11/08/1982	EN	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FERRIGNO	DANIELA	17/09/1983	CL	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	LO PORTO	MARIA AUSILIA	24/05/1982		12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	NOTO	ORIANA	05/08/1979	EN	24	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CICERO	MARILENA	24/12/1977	ME	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	DAINOTTO	ELISA ROSA	16/04/1973	EN	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	GIUNTA	GIULIANA	28/02/1984	EN	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BARBAGALLO	BARBARA	10/01/1974	EN	22	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE



								0011		
Sicilia	Enna	PUGLISI	SABRINA	04/04/1974	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	SANTORO	CINZIA	25/02/1976	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	PALERMO	ANNAMARI A	30/04/1979	CT	20	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	DIGANGI	GIACOMA	12/06/1979	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FARACI	MARIANTO NELLA	22/09/1983	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE

16. che per come si evince da detta comunicazione dell'USP di Enna, tra gli altri, i docenti: Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia, Costa Maria Catena, Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia e Lotario Basilia risultano immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C **-da concorso-** del piano assunzionale legge 107/15, mentre la docente Puglisi Sabrina, per come dimostreremo nel presente ricorso, risulta assunta in fase **"A"** e **non in fase C** contrariamente a quanto sostenuto dall'USP di Enna;

Si producono alcune delle domande dei docenti che interessano il presente giudizio e nello specifico: Buttafuoco, Capizzi, Crisci, Costa, Ferrigno, Lo Porto e Lotario (**doc. n. 19^{a-b-c-d-e-f-g}**),

17. che i suddetti docenti, a differenza della ricorrente con **punti iniziali di 21**, che ha dovuto concorrere alla mobilità interprovinciale, hanno partecipato alla mobilità provinciale nell'anno 2016/2017 prevista dal C.C.N.I. e dall'O.M. 241, entrambi dell'8/4/16 a seguito della quale hanno ottenuto il riconoscimento dei seguenti punteggi:

Buttafuoco Maria punti 16 + 6 Coniuge - 1^a preferenza espressa Sicilia 0012;

Capizzi Paolo punti 12 + 6 ric. Coniuge - 1^a preferenza espressa Sicilia 0012;

Crisci Katia punti 12 + 6 ricon. Coniuge - 1^a preferenza espressa Sicilia 0011;

Costa Maria catena punti 17 + 6 Coniuge- 1^a preferenza espressa Sicilia 0012;

Ferrigno Daniela punti 12-1^a preferenza espressa Sicilia 0012;

Lo Porto Maria Ausulia punti 12 - 1^a preferenza espressa Sicilia 0012;

Lotario Basilia punti 14 +6 Coniuge - 1^a preferenza espressa Sicilia 0012 – tutti assegnati all'ambito Sicilia 0011;

18. che per come, inoltre, si evince dalla documentazione degli Uffici scolastici provinciali della Sicilia -che si produce- le docenti sotto indicate hanno di fatto partecipato al piano assunzionale nell'anno 2015/2016, di cui alla legge 107/15 ottenendo la sede provvisoria per come segue:



a- la docente Cuscunà Loredana Enrica Rosa, nata il 02/06/1969, fase di partecipazione “B” –da concorso– è stata assegnata su posto comune di sostegno - primaria- a Roma, per come si evince dall’elenco degli aspiranti che hanno accettato la proposta di nomina per la fase “B” giusto prot. 20666 del 01/09/2015 dell’Ufficio scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma – numero 6 della lista - **(doc. n. 20)**;

b- la docente Giordano Grazia, nata il 13/12/1970, fase di partecipazione “A”–da GAE– è stata assegnata su posto comune di sostegno -primaria- ad Agrigento, per come si evince dalla immissione in ruolo giusto prot. 0000101 del 05/08/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento – numero 228 della lista – **(doc. n. 21)**;

c- la docente Oliveri Maria Rosa fase di partecipazione “0” –da Concorso– assegnata su posto comune di sostegno -primaria- a Siracusa, per come si evince dalla nomina a tempo indeterminato giusto prot. 6574 del 14/10/2015 dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia -Ufficio X- Ambito Territoriale di Siracusa -pos. graduatoria 577^ della lista - **(doc. n. 22)**;

d- la docente Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, fase di partecipazione “A” – da GAE – è stata assegnata su posto comune -primaria- a Mantova, per come si evince dalla nomina a tempo indeterminato, giusto prot. 5448 del 13/08/2015 dell’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Mantova -numero 1 della lista **(doc. n.23)**;

e- la docente Bongiovanni Beatriz, nata il 17/09/60, fase di partecipazione “0” –da GAE posto di sostegno – è stata individuata quale docente per contratto a tempo indeterminato ed assegnata nell’ambito territoriale di Catania, per come dimostra il prot. 12410 del 25/08/2015 -seconda pagina della lista - **(doc. n. 24)**;

f- la docente Baglieri Chiara fase di partecipazione “A”– da GAE –assegnata su posto comune -primaria- presso l’ambito Territoriale di Prato e Pistoia, per come si evince dalla individuazione ed accettazione a tempo indeterminato, giusta nota del 03/08/2015 pubblicata sul sito internet dell’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana– Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – numero 76 della lista- **(doc. n. 25)**;

g- per ultimo la docente Argento Maria Adele, nata il 05/03/1977, fase di partecipazione “0” –concorso– posto di sostegno è stata assegnata presso l’Ambito scolastico territoriale di Catania, per come si evince dall’elenco dei nominati prot. 11029 del 03/08/2015 – numero 374 della lista -**(doc. n. 26)**;

19. che dal bollettino ufficiale dei trasferimenti nazionali 2016/2017 -pagina 5 - sede definitiva - fase “D” di cui si produce copia (doc. n. 27) si apprende che le docenti:

Cuscunà Loredana Enrica Rosa e Giordano Grazia sono state assegnate nell’ambito Sicilia 0009; Oliveri Maria Rosa nell’ambito Sicilia 0006; Baglieri Chiara e



Argento Maria Adele nell'ambito Sicilia 0026 e Bongiovanni Beatriz è stata assegnata nell'ambito Sicilia 0013 - foglio 4° del bollettino -.

Risulta partecipante alla fase “D”, inclusa nel presente bollettino, anche la docente Puglisi Sabrina assegnata nell'ambito scolastico Sicilia 0011.

20. La ricorrente ha indicato nella domanda di mobilità 2016/2017, non solo come prima preferenza l'ambito Sicilia 0011, ma di seguito e gradatamente gli ambiti della Sicilia 0012, 0009, 0006, 0013, 0026, per come si evince dalla documentazione in atti prodotta vedendosi scavalcare ed illegittimamente estromessa da docenti partecipati alla successiva fase “D”.

21. che in data 24/08/2016 è stato sottoscritto il CCRI – Regione Sicilia con il quale si stabilisce che i posti di sostegno in sede di assegnazione provvisoria possono essere conferiti anche ai docenti della primaria privi di titolo di sostegno (**doc. n. 28**), **quindi la Morgano pur in assenza del titolo di abilitazione al sostegno doveva usufruire di tale diritto;**

22. che l'USP di Catania, con prot. 0017299 del 01/10/2016, pubblicava i movimenti annuali interprovinciali su posti di sostegno di scuola primaria dei docenti non in possesso del titolo di specializzazione (**doc. n. 29**);

23. che l'USP di Siracusa, con prot. 5269/2 del 15/09/2016, pubblicava i movimenti annuali interprovinciali su posti di sostegno di scuola primaria dei docenti non in possesso del titolo di specializzazione (**doc. n. 30**);

24. che dall'estratto del bollettino nazionale dei trasferimenti 2016/2017 e dalla nota prot. risulta che la docente Baglieri Chiara gode di precedenza di cui all'art. 21 della legge 104/92 (art. 13 comma 1 punto terzo) mentre la docente Puglisi Sabrina gode di cui all'art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92 – assistenza figlio (art. 13 del CCNI comma 1 punto V°; pertanto per entrambi i docenti non si applica l'art. 13 del CCNI del 8/4/2016 comma 1 punto I° che prevede la precedenza assoluta solo in fase “A” (**doc. 31**).

25. che la ricorrente è coniugata con il sig. Modaffari Angelo con due figli di cui uno in minore età, come dimostra il certificato dello stato di famiglia (**doc. n. 31 bis**) e risiede in Calascibetta.

Non v'è dubbio che la ricorrente, per come di seguito argonteremo nel presente ricorso e dimostrato dalla documentazione in atti prodotta, abbia diritto all'assegnazione in uno degli ambiti provinciali di Enna nel rispetto della preferenza espressa nella domanda di mobilità 2016/2017 per l'assegnazione della sede definitiva -**primo ambito scolastico Sicilia 0011**- e/o nei successivi ambiti gradatamente indicati, non potendo trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico una evidente disparità di trattamento, che non trova riscontro nella legge 107/2015,



tra coloro che hanno partecipato al concorso 2012 (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e coloro i quali (provenienti da GAE), invece, hanno conseguito **l'abilitazione all'insegnamento;** la ricorrente abilitata a seguito del concorso precedentemente espletato nell'anno **1999/2000**.

Nella fase della mobilità l'unico criterio discriminante deve, quindi, essere quello del punteggio tra i partecipanti.

La ricorrente, partecipante alla fase C, ha diritto, inoltre e comunque, alla precedenza della sede gradatamente indicata nella domanda di mobilità 2016/2017 per l'assegnazione della sede definitiva rispetto ai docenti assegnati illegittimamente negli ambiti scolastici Sicilia 0011, 0006, 0009, 0013 e 0026 tutti partecipanti e movimentati tutti **nella successiva fase "D"**.

Invero, la sig.ra Morgano Maria Calogera a seguito della procedura di assunzione si è vista illegittimamente assegnare come prima sede provvisoria a Reggio Emilia e nelle successive fasi di mobilità 2016/17 trasferita a Genova (ambito scolastico 0002) ove è rimasta assegnata anche a seguito dei trasferimenti di mobilità 2017/18 e 2018/19.

Si fa presente che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 e 2018/19 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondate le domande sono le seguenti.

SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL GIUDICE DEL LAVORO

In via preliminare, si ritiene opportuno sottolineare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Oggetto della vertenza è il mancato trasferimento in FASE C per l'anno scolastico 2016/17 nella sede richiesta, ricollegata all'esigenza di ricongiungimento alla famiglia nonché al comune di residenza per ragioni di diritto. Sul punto l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario,



mentre restano assegnate, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in FASE C non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo ella a tutti gli effetti già una dipendente della P.A. La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per l'anno scolastico 2016/2017 e della relativa O.M n.241/2016 dell'08.04.2016. Pertanto, la posizione giuridica della ricorrente corrisponde ad una posizione di "diritto soggettivo", poiché concerne la sua richiesta, di essere correttamente inserita nelle graduatorie per il trasferimento nella sede auspicata, in virtù del possesso di validi titoli di precedenza e requisiti previsti dalla legge.

Sulla competenza territoriale per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente, in quanto la docente Morgano sta prestando servizio presso l'I.C Teglia in Genova, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di "garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria".

1- Disparità di trattamento – Illegittimità del C.C.N.I. dell'8.4.2016 sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 e dell'O.M. n. 241 di pari data – Conseguente illegittimità della mobilità 2017/18 e 2018/19 - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente e violazione dei suoi diritti costituzionali –



Disapplicazione dell'O.M. 241 del 8.4.2016 e delle norme del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti - Violazione del principio di preferenza per maggior punteggio e/o per l'anzianità anagrafica a parità di punteggio.
Violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina la mobilità provinciale.

Il C.C.N.I. sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, peraltro già in possesso del titolo abilitante a seguito del concorso del 1999/2000 a tal fine espletati provenienti dalle GAE che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, infatti, si consideri quanto segue.

L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che “... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.....”.

In effetti, nulla si dice, al comma 108 dei docenti di cui al comma 96 lettera a), cioè di quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012.

Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede



provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), esclusivamente, i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE.

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato.

D'altra parte, non si comprenderebbe una tale disparità di trattamento –che sarebbe illogica e contraddittoria – dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae.

E sempre lo stesso legislatore, al comma 108, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), dove si occupa dell'assegnazione provvisoria, disciplina tale istituto per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, in modo eguale, senza fare alcuna distinzione tra G.M. concorso 2012 e Gae, assicurando parità di trattamento.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del C.C.N.I. del 8/4/2016 e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9) di pari data, non prevede alcuna preferenza, né fasi distinte, tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e meno che mai prevede una mobilità provinciale su i primi diversa da quella nazionale per i secondi.

Risulta solare la fraudolenta “riserva di posti” a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale.

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia e migliaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di



servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniore.

Tra l'altro, ad esempio, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cautelare depositata il 12 dicembre 2016, ha ritenuto che non è giustificabile l'accantonamento dei posti per la mobilità, riconosciuto in favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012 in danno degli assunti da GAE.

Le operazioni di mobilità, a detta del Tribunale di Roma, devono osservare il principio del merito, espresso dal punteggio posseduto in graduatoria dai docenti, non potendo questo essere mortificato dall'amministrazione con l'accantonamento di posti in favore di una determinata categoria di docenti. Accogliendo il ricorso il giudice del lavoro di Roma ha evidenziato che, così operando, l'Amministrazione ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, con la conseguente violazione dei principi di imparzialità e buona andamento dell'azione amministrativa nonché della stessa legge 107/2015.

Il Tribunale di Palermo, con Ordinanza n. 47297 del 21/11/2016, ha accertato che: *“altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella Gae ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012 si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia (...) Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento”*

Il Tribunale di Ravenna con Ordinanza n. 443 del 3 febbraio 2017 e successivamente con Sentenza n. 192/2017 del 16/05/2017 e Sentenza n. 359/2017 del 21/11/2017

sulla scia della consolidata giurisprudenza – Ordinanza Tribunale di Roma ex art. 700– ha accertato la disparità di trattamento tra docenti provenienti da GAE e docenti provenienti da G.M. 2012: *“le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del C.C.N.I.) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”... “a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti*



dalla graduatoria di merito (analogamente Tribunale di Roma). Dunque risulta possibile il sindacato giudiziale del C.C.N.I. e dell'O.M.”

A sancire, sulla scia della dominante giurisprudenza, la disparità di trattamento è intervenuto anche il Tribunale di Ragusa, il quale con la recentissima Ordinanza cautelare depositata in data 13/07/2017, ha *dichiarato l'illegittimità delle previsioni del CCNI dell'8 aprile 2016, nella parte in cui viene previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti idonei inseriti nelle graduatorie del concorso 2012 e reclutati in fase C dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge di riforma 107/2015.*

Il Giudice del lavoro di Ragusa, condividendo le tesi difensive della parte ricorrente, ha rilevato una evidente disparità di trattamento tra i docenti reclutati in fase C del piano straordinario di assunzioni, tra coloro i quali erano inseriti nelle Gae e tra coloro i quali erano inseriti, da semplici idonei e non vincitori, nelle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012.

Anche con ordinanza del 31 luglio 2017, il Giudice del lavoro di Enna, accogliendo il ricorso proposto nell'interesse di una docente trasferita ad un migliaio di chilometri da casa, ha in particolare evidenziato che la scelta operata dall'Amministrazione di adottare un trattamento di favore nei confronti dei docenti assunti dalle GM 2012, sebbene semplici idonei e non vincitori di concorso, contrasta con ragioni di uguaglianza, di merito e anzianità di servizio, determinando irragionevoli storture, visto che docenti con minore punteggio, sol perché idonei al concorso, hanno preceduto altri insegnanti con punteggi ben più alti e collocati da anni nelle Gae.

Tra l'altro, non può sottacersi, nel caso in questione, come la procedura di mobilità risulta già inficiata con l'assegnazione provvisoria nell'anno 2015/2016 e che la stessa illegittimità, per la evidente disparità di trattamento, si è riverberata a cascata sulla mobilità 2016/2017 e successivamente sulla mobilità 2017/2018 e 2018/2019.

Si fa presente, infatti, che sede di “partenza” per la mobilità 2017/18 e della successiva 2018/2019 è conseguente alle illegittime procedure che hanno caratterizzato la mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha



regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

A parte ogni considerazione in ordine alla legittimità delle disposizioni che hanno previsto la suddivisione dei docenti in distinte categorie a seconda dell'anno di assunzione e delle graduatorie di provenienza, l'O.M. n. 241/16 ha creato una disparità di trattamento -certamente ingiustificata ed irrazionale- tra i docenti delle diverse categorie, riconoscendo **(solo)** agli assunti entro il 2014/15 la possibilità di proporre domanda di mobilità su scuola e **(solo)** agli idonei del concorso del 2012 di confermare la sede di titolarità nella provincia in cui avevano ottenuto l'assegnazione provvisoria, costringendo invece i neoassunti da GAE in fase C del piano assunzionale (proprio come la Sig.ra Morgano Maria Luisa) a partecipare alla mobilità e a concorrere su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Sull'illegittimità e disapplicazione delle norme contrattuali e dell'O.M. n.241 del 8/4/2016 sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri, ancora, quanto segue.

Innanzitutto, si osserva che le operazioni di mobilità in questione, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti delle Gae, senza considerare il punteggio, sono illegittime. Per quanto si è detto, deve ritenersi pacifico che, illegittimamente, l'art. 6 del C.C.N.I. ha introdotto due fasi distinte di mobilità B e C tra le due categorie di cui qui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C. E lo stesso deve dirsi degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 241.

Il suddetto art. 6, alla rubrica "FASE B", al comma 2, prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ... "*; mentre, alla rubrica "FASE C" prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La*



mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...”.

Quindi, l'O.M. n. 241, tra le altre cose, all'art. 9, prevede: al comma 9, che “Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province”; al comma 10, che “Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”.

Dalla lettura di tali norme si desume che queste disciplinano delle precedenze non previste, assolutamente, dalla legge n.107/2015 e che, quindi, queste siano in chiara violazione con la legge stessa, con la conseguenza che tali norme (previste nel C.C.N.I. del 8/4/2016 della mobilità e nell'O.M. n. 241 di pari data) debbono ritenersi illegittime e come tali “tamquam non esset”, potendo il G.O., ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, disapplicarle.

Pertanto, espressamente, l'art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”.

E' in considerazione di tali argomentazioni di diritto che si è espresso in via cautelare il Tar di Roma, investito della questione della illegittimità ed annullamento dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del C.C.N.I. di pari data, con le ordinanze citate in ricorso, che dopo il mese di dicembre potrebbe emettere le prime sentenze di merito.



Non vi è, dunque, né vi potrebbe giammai essere alcuna differenza, in tema di mobilità, in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c) (e cioè nelle fasi B e C), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

In sostanza, anche in base alla legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutti i concorsi e selezioni pubbliche – per il quale nella formazione delle graduatorie a tutti i partecipanti deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria sulla mobilità 2016/2017, sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio.

Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

Sul punto fa chiarezza, per ultimo, la recente Sentenza del Tribunale di Brescia, n. 747-2017 del 01 giugno 2017 che afferma: *“Il provvedimento di assegnazione effettuato mediante il cd. “algoritmo” deve avvenire attraverso l’individuazione del punteggio più alto in riferimento a ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze del docente. Diversamente tal provvedimento è in contrasto con i principi espressi nell’art. 97 Cost. in relazione all’art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui la P.A., nelle procedure concorsuali, deve accontentare prioritariamente chi ha un punteggio maggiore.*

A conforto di ciò si osserva che, nelle more della decisione nel merito da parte del Tar di Roma ed in linea con le ordinanze cautelari segnalate in ricorso, sono stati emanati alcuni provvedimenti dei Giudici del Lavoro che hanno accolto i ricorsi favorevolmente alla posizione dei docenti provenienti dalle Gae con punteggio superiore -o pari con precedenza dell'età anagrafica- rispetto a quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (nelle operazioni di mobilità della fase B e C), condividendo, quindi, le superiori considerazioni di diritto.



Peraltro, prima di tali decisioni, una recentissimamente sentenza della S.C., in materia di pubblico impiego privatizzato, aveva fissato il principio generale per il quale *“Per quanto riguarda le assunzioni presso le P.A., nel caso di graduatorie successive ed ancora vigenti, i giudici della Cassazione, rinviando alla Corte d'appello di Roma la sentenza davanti a loro impugnata, hanno stabilito il seguente principio di diritto al quale la Corte territoriale dovrà attenersi: “In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli artt. 2 della circolare della Funzione pubblica del 31 gennaio 1992 n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993 n. 7).” (Cass. civ., sez. lav., 12.1.2016 n. 280).*

E proprio in linea con tale principio di diritto, come si è detto, per casi identici a quello di cui si tratta, la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, anche quella operata nella fase B e C della mobilità di cui qui si tratta, ritenendo essere legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (cfr. Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016). Per ultimo si segnala l'ordinanza del 31.10.2016 del Tribunale del Lavoro di Patti che ha deciso un caso sostanzialmente identico a quello di cui qui si tratta.

Per completezza di difesa (a conforto che la censurata discriminazione non trova fondamento alcuno e che, anzi, è manifestamente illegittima non solo sotto il profilo del diritto di uguaglianza tra lavoratori ex artt. 3 e 4 della Costituzione, ma anche



sotto il profilo dell'imparzialità e buon andamento della P.A. ex at. 97 della Costituzione), appare opportuno precisare, ancora, quanto segue.

Innanzitutto, va chiarito che i contro interessati provenienti dalla G.M. del concorso (solo a cattedre) 2012 non sono vincitori del concorso medesimo (perché altrimenti sarebbero stati già titolari di cattedra e non assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015), ma, soltanto, partecipanti allo stesso e collocati nella relativa graduatoria di tale concorso.

Ciò precisato, si osserva che già solo questo sancisce l'illegittima disparità di trattamento, non comprendendosi il perché i docenti (peraltro più giovani) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli (più anziani) provenienti dalle GAE - **peraltro, anche più titolati non solo perché hanno superato uno e/o più (nel caso di specie nel nel 1999/2000) concorsi per titoli ed esami, per di più abilitanti all'insegnamento, ma anche per anzianità di servizio** - che, addirittura, in base al punteggio ottenuto in sede di operazioni di mobilità, si pongono in graduatoria (nella specie, quella della mobilità docenti pubblicata il 29.7.2016 dall'USP di Enna già prodotta) in posizione migliore o pari (e ciò, peraltro, stranamente, riscontrandosi soltanto per gli assunti in fase B e C e non anche per gli assunti in fase A).

Ma vi è di più.

Si consideri che, come si evince dal relativo bando, il concorso del 2012 era un concorso, su base regionale, finalizzato esclusivamente all'assegnazione delle cattedre messe a disposizione, senza alcuna abilitazione all'insegnamento per i partecipanti non vincitori.

Infatti, il bando di concorso, contenuto nel D.M. n. 82 del 24.9.2012 (**doc. n. 32**), richiama in premessa, il D.I. n. 460 del 24.11.1998 (**doc. n. 33**) entrambi in estratto prodotti e che disciplinano tutti i concorsi a cattedra. L'art. 5 di tale D.I. prevede che *“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento”*. Il che sta a significare che i partecipanti al concorso in questione, non vincitori, privi di abilitazione, restano tali anche dopo il concorso.



Sicché, costoro non solo non sono vincitori del concorso, ma, in quanto non vincitori, non sono nemmeno abilitati all'insegnamento (salvo che non lo fossero per altro titolo).

Pertanto, gli idonei del concorso del 2012 non vantano, quindi, un diritto al ruolo (concorso per la copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente - Decreto Direttore Generale MIUR n. 82 del 24/09/2012 - G.U. n. 75 25/09/2012) sia in quanto il concorso del 2012 dava, per come detto, solo ai vincitori titolo ad essere assunto: "Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente C.c.n.l. del comparto scuola" (art. 14, DDG Miur n. 82 del 24/09/2012); sia in quanto per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato «va confermato il principio per cui non sussiste un diritto soggettivo pieno alla assunzione degli idonei mediante scorrimento che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti in organico» (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 aprile 2015, n. 1796; ma anche ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 53; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5320)

Come dianzi evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 (**doc. 34**) è stato previsto che "i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...". Appare quindi, *ictu oculi*, come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né



aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma, addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

Per cui, già solo per questo, la posizione dei docenti collocati nelle GAE avrebbe dovuto essere, semmai, più considerevole di tutela di quella dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012.

D'altronde, la "ratio" della legge n. 107/2015 (la cui emanazione è figlia della disciplina comunitaria e conseguenza delle sanzioni inflitte all'Italia dall'Unione Europea riguardo ai contratti a termine ripetuti nel tempo riguardanti, per l'appunto, i docenti provenienti dalle GAE) era quella dell'eliminazione del precariato, tant'è che, in un primo momento, era destinata soltanto ai docenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione del personale ivi collocato (tutti abilitati all'insegnamento in base alla partecipazione ad uno o più concorsi per titoli ed esami a tale scopo finalizzati).

Solo in via di emendamento la disciplina dell'assunzione straordinaria di cui alla legge n. 107/2015 è stata estesa anche ai soggetti partecipanti al concorso 2012 e collocati nella graduatoria di merito, che ne hanno potuto beneficiare.

Così facendo il legislatore (la cui finalità, su "input" comunitario, si ripete, era quella eliminare la stipula dei contratti a termine reiterati nel tempo) ha consentito l'assunzione, con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015, anche di tale personale non abilitato e non precario – invece il personale proveniente dalle Gae, prima del piano assunzionale 2015/2016, erano i soli docenti precari pluridecennali, con esperienza di insegnamento e con rilevante punteggio acquisito, e legittima aspettativa di assunzione ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, comunque con anzianità di iscrizione e di collocazione in graduatoria superiore ed tutti abilitati all'insegnamento avendo superato, quanto meno, i concorsi entrambi abilitanti per titoli ed esami del 1995 e del 1999/2000.



Pertanto, se questi docenti sono stati avvantaggiati per aver potuto partecipare, pur non essendo abilitati all'insegnamento, all'assunzione straordinaria 2015/2016, appare paradossale che questi stessi, adesso, possano vantare una posizione di vantaggio rispetto alla ricorrente, titolare di concorso abilitante risalente all'anno 1999/2000, con anzianità di collocamento nelle graduatorie della GAE di gran lunga maggiore, con un'anzianità servizio non paragonabile e con punteggio di mobilità pari o grandemente superiore.

In conclusione, è pacifico che, così facendo (l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 ed il C.C.N.I. di pari data, da questa recepito), è stata introdotta un'illegittima disparità di trattamento tra le predette due categorie di docenti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi (quelli provenienti dal concorso 2012) ai danni dei secondi (quelli provenienti dalle Gae).

Ed infatti, così procedendo, **solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012**, e cioè da un concorso successivo, **è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/15, la scelta dei posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE),** come la ricorrente, pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita nell'anno 1999/2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, appositamente a ciò finalizzato, **ha dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

In tal modo, quindi, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la stessa sede provinciale di quella di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente.

Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto - è ancora più grave, ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da molto tempo ed è stata impiegata per supplenze da circa 15 anni con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo



laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Per completezza, si osserva che le operazioni di mobilità, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri, senza considerare il punteggio, sono altrettanto illegittime.

Invero, altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal C.C.N.I. e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.

Infatti, nell'art. 6 del C.C.N.I. del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”*.

Senonché, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”.

Sicché, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i *“docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”*,



partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art.6 del C.C.N.I., sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, a proposito della *“FASE B”* prevede che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.”*.

E la differenza non è di poco conto.

Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'O.M. 241/2016, essa introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito.

Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla *“Buona Scuola”* n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito -con la sola deroga del vincolo triennale- e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.



Per cui, l'unico criterio discrezionale doveva essere quello del merito e, quindi, quello del punteggio nella graduatoria di mobilità ed in caso di parità di punteggio l'anzianità anagrafica posseduta.

Sul punto, il Consiglio di Stato è costante nel ritenere prevalente il criterio meccanico del punteggio in graduatoria in materia di mobilità e di trasferimento di docenti, applicando i principi fondamentali sanciti nella nota sentenza della Corte Costituzionale (n.41/2011), più precisamente in applicazione del principio merito ha ritenuto che “il trasferimento territoriale comporta l’allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio” (Cons. Stato Sez.VI, 2119/2011)

Pertanto, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell’illegittima O.M. n. 241/2016 e dell’illegittimo C.C.N.I. nelle parti sopra evidenziate -, **resta il fatto che la ricorrente (nata il 15/12/1976)** nel presentare la domanda di mobilità per l’anno 2016/2017 ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l’Ambito Territoriale della Provincia di Enna (primo ambito Sicilia 0011) - (secondo ambito Sicilia 0012) - successivamente e gradatamente le altre province della Sicilia e nazionali, come si legge nella domanda di mobilità, ottenendo un punteggio iniziale di 21 + 6 ai fini del ricongiungimento al coniuge ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1 al C.C.N.I. dell’8.4.2016 sulla mobilità), **e quindi di punti 27 superiore ai docenti partecipanti alla mobilità 2016/2017 provenienti dalla G.M. del concorso 2012** rispetto ai quali doveva trovare applicazione la precedenza per maggior punteggio.

Infatti, ai sotto indicati docenti, per come si evince dalle rispettive domande di mobilità sono stati convalidati i seguenti punteggi:

Buttafuoco Maria punti 16 + 6 Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012;
Capizzi Paolo punti 12 + 6 ric. Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012;
Crisci Katia punti 12 + 6 ricon. Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0011;
Costa Maria Catena punti 17 + 6 Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012;



Ferrigno Daniela punti 12 -1^ preferenza espressa Sicilia 0012;

Lo Porto Maria Ausilia punti 12 - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012;

Lotario Basilia punti 14 +6 Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012 – tutti assegnati all'ambito Sicilia 0011.

Il diritto soggettivo della sig.ra Morgano Maria Calogera ad essere assegnata nel primo ambito scelto con la domanda di mobilità 2016/2017 (ambito Sicilia 000011) è stato violato non solo per la disparità di trattamento residua nella precedenza illegittima concessa a quelli provenienti dalla idoneità concorso 2012, ma è stato ulteriormente violato non applicando il maggiore punteggio attribuito alla ricorrente. Sul punto è chiaro l'allegato 1 del C.C.N.I., sottoscritto in data 8 aprile 2016, *“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”* che prevede, circa la “fase C”: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di valutazione dei titoli allegati al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Illegittima risulta, quindi, l'assegnazione dei docenti Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia, Costa Maria Catena, Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia e Lotario Basilia sia in sede di assegnazione provvisoria (2015/2016) che in sede di mobilità provinciale 2016/2017.

Non può dubitarsi, allora, come la sig.ra Morgano Maria Calogera è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei suddetti docenti sia in sede di assegnazione provvisoria (2015/2016) destinata illegittimamente agli idonei del concorso 2012, sia nel trasferimento definitivo 2016/2017 in quanto costoro posseggono un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Si noti, infine, come alla docente Crisci Katia nonostante un punteggio di 12 è stato, per errore, attribuito dall'Ufficio scolastico provinciale di Enna, un punteggio di 18 e quindi errato -confrontare domanda di mobilità 2016/2017 e bollettino pubblicato dal USP di Enna –prodotti in atti.



L'art. 6 del C.C.N.I. ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendole stata preclusa l'assegnazione nell'Ambito Territoriale di Enna (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 e titolari di un punteggio, addirittura, inferiore in palese pregiudizio del criterio del merito.**

Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita come in base al punteggio di 21 + 6 sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, ambito 0002 Regione Liguria, la cui **preferenza** (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), **risulta essere la numero sessantotto** quando, nella domanda di mobilità, aveva selezionato, in prima istanza, Enna (nell'ordine ambiti Sicilia 0011, 0012 della prov. di Enna, e poi i successivi ambiti regionali della Sicilia).

Invero, ai fini della prossimità della catena di vicinanza rispetto alla provincia di Enna, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1351 km e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabella di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016.

Sul punto fa chiarezza il **Tribunale di Taranto – Ordinanza n. 16416-2017 del 20 maggio 2017.**

Sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi.

Come sopra segnalato, il Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) si è pronunciato sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo.



Sulla illegittimità e disapplicazione del C.C.N.I. a.s. 2017/2018 dell'11/04/2017 e dell'O.M. 12/04/2017 in ordine alla mobilità provinciale ed interprovinciale.

Le procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2017/2018 e il mancato trasferimento interprovinciale, di cui alle procedure del 9.06.2017, relative alla scuola primaria, sono illegittime.

Si rileva la totale violazione dei principi e delle norme in materia di buon andamento, imparzialità e di trasparenza cui avrebbe dovuto attenersi il MIUR nell'esecuzione di tutte le procedure di mobilità per l'a.s. 2017/18, comprese quelle di mobilità provinciale ed interprovinciale, e che il predetto MIUR non ha reso noti e non ha esplicitato i codici – sorgente (e relative modalità operative) dell'algoritmo che ha determinato tutti i movimenti dei docenti, avvenuti a vario titolo nelle varie sedi ed **il mancato rispetto del punteggio, dell'anzianità di servizio, del contratto di mobilità 2017.**

Si rileva, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato gli elenchi dei trasferimenti dei docenti aggregandoli in base alla sede di “partenza” e non di “destinazione”, rendendo estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il controllo dei dati, in quanto è necessario verificare migliaia di elementi pubblicati da tutti gli Uffici scolastici italiani per conoscere la nuova composizione del personale docente che è stato trasferito in una provincia.

Infatti è oltremodo rilevante la oggettiva impossibilità di verificare quali sono state le scelte operate da ciascun docente che ha ottenuto il trasferimento, nelle singole domande di mobilità, in quanto non è stato reso noto l'elencazione delle sedi scelte ed il rispettivo ordine, né se tali docenti hanno fatto richiesta di ulteriore mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).

La comunicazione relativa alle procedure di mobilità a.s. 2017/2018, inoltre, è carente di qualsivoglia motivazione e la stessa non motiva e non giustifica in alcun modo il mancato trasferimento richiesto.

Si ritiene che il Decreto Ministeriale n. 221 del 12.04.2017 (**doc. 38**) e il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 dell'11.04.2017 che in estratto si produce (**doc. 39**) siano contrari ai principi di uguaglianza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché lesivi



dei diritti dei docenti di ottenere una sede tra quelle richieste e dei criteri di anzianità di servizio e del punteggio.

E' censurabile l'allegato 1 del C.C.N.I. 2017 e l'ordine delle operazioni che hanno determinato la sequenza operativa nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo in quanto non disciplinato dalla normativa vigente e scaturente da scelte inique, che hanno diviso i trasferimenti in due fasi operative, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto-fasi, la cui correttezza degli esiti è dubbia e non trasparente.

E' censurabile, anche, l'introduzione e l'applicazione del differente trattamento che privilegia i docenti, anche con minore punteggio, che hanno effettuato nelle domande di mobilità 2017 le scelte "puntuali" di scuole o ambiti, soddisfatte per prime rispetto alle scelte "sintetiche" delle province, in quanto gli Uffici Scostatici Provinciali, prima della scadenza del termine della presentazione delle domande, non hanno comunicato quali fossero le sedi disponibili (scuole ed ambiti) nelle varie province, obbligando, di fatto, i docenti a privilegiare la scelta delle intere province per evitare di indicare scuole o ambiti presumibilmente non disponibili.

Si fa presente, invero, che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 e 2018/2019 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

Lo stesso principio vale per la successiva fase di mobilità 2018/2019.

2- Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 del C.C.N.I. del 08/04/16 e della O.M. 241 di pari data- Illegittimità del trasferimento presso l'ambito 0002 Regione Liguria provincia di Genova a seguito della mobilità 2016/2017 per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta per aver assegnato nella fase C nell'ambito Sicilia 0011, 0026, 0013, 0006 e 0009 docenti partecipanti e tutti movimentati nella fase D.

Violazione del principio della catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali.

Illegittimità della riconfermata assegnazione definitiva presso l'ambito 0002 Regione Liguria a seguito della mobilità 2017/2018 e della successiva 2018/2019.



Per come dimostra il bollettino nazionale dei trasferimenti della mobilità 2016/2017 già allegato 11) la ricorrente ha partecipato alla fase “C” della predetta mobilità ed assegnata presso l’ambito 0002 della Regione Liguria provincia di Genova.

Dopo la fase “C” prevista dalla normativa segue la fase “D” e a tal proposito l’art. 6 del C.C.N.I. del 8/4/2016 prevede che: “ *Gli assunti nell’a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*” Nella fase “D”, quindi, sono individuati quei posti che non sono stati assegnati nella fase precedente.

A tal punto, per meglio argomentare l’illegittima assegnazione della ricorrente nell’ambito 0002 Regione Liguria è necessario ed indispensabile puntualizzare che:

a- la docente Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, per come si evince dalla nota prot. AOOUSPMN n. 5448 del 13/08/2015 USP di Mantova (**già doc. n. 23**), è stata immessa in ruolo nell’anno 2015/2016 nella fase A del piano assunzionale L. 107/15 su posto comune primaria ed assegnata in sede provvisoria all’ I.C. Ostiglia L2 di Mantova.

La docente in questione, che gode di precedenza come risulta dal già prodotto **doc. n. 16**, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 3759/1 del 29/07/2016 dell’USP di Enna, risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017, presso l’ambito 0011 e nulla viene evidenziato in merito a quale fase della movimentazione la stessa avesse di fatto partecipato denotando una chiara e conclamata mancanza di trasparenza o quanto meno una possibilità di verifica.

E’ il bollettino nazionale dei trasferimenti sulla mobilità 2016/2017 fase D (**già allegato n. 27 -pagina 5-**) che accerta incontrovertibilmente la fase di partecipazione della docente qui menzionata sancendo la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.



Infatti, secondo l'articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017, dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell'O.M. 241 di pari data, la docente in questione, poiché proveniente dalla fase A, poteva solo partecipare alla mobilità provinciale su scuole e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.

La docente Puglisi ha partecipato alla mobilità interprovinciale 2016/2017 ed inclusa, per come dimostra il bollettino dei trasferimenti, nella fase "D" su posto di lingua e beneficiaria del diritto di precedenza.

La precedenza vantata dalla Puglisi deve, quindi, trovare ingresso nella singola fase di partecipazione dei trasferimenti atteso che, il CCNI, prevede che le precedenze e/o i singoli punteggi operino all'interno di ogni singola fase.

Su punto fa chiarezza la Sentenza di Tribunale di Milano n. 848-2017 del 23 marzo 2017 (Giudice Dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo) quando statuisce: "E' illegittimo il trasferimento della docente di fase "c" quando siano stati assegnati dei posti in fase "d" trattandosi di una fase residuale alle precedenti. A nulla rilevando l'eventuale precedenza", che qui sia allega per comodità (**doc. n. 35**).

Sulla stessa scia giurisprudenziale Tribunale di Modena, Ordinanza n. 3525 del 21/09/2017 e Ordinanza n. 3321 del 12/09/2017,7 entrambe definitive che ha accolto il ricorso dei ricorrenti interessati e disposto il trasferimento presso l'ambito scolastici Sicilia 0011 e 0026 (**doc. n. 36 e 37**), nonché la Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 205/2017.

Inoltre, diversamente da quanto sostiene l'USP di Enna con la nota prot. 2736 del 16/06/2017, la docente in questione **NON** risulta assunta nella fase C da Gae in quanto nominata in ruolo -scuola primaria- su posto comune nella fase A del piano assunzionale L. 107/15, come dimostra la nota dell'USP di Mantova prot. n. 5448 del 13/08/2015.

Tanto è vero che la Puglisi proprio perché proveniente dalla fase A e non dalla fase C del piano assunzionale ha potuto partecipare alla mobilità 2016/2017 ed inclusa nei bollettini della fase D secondo le previsioni dell'art. 6 comma 2 del C.C.N.I. dell'8/4/16.



La legittimità del trasferimento della Puglisi da Mantova ad Enna -ambito Sicilia 0011 - trova legittimazione solo in quanto **residuava un posto libero** dopo la movimentazione delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è il posto di lingua assegnato alla docente Puglisi -ambito Sicilia 0011-, proprio perché residuava, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente fase “C” **in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese** che aveva indicato al **primo posto** della preferenza proprio l’ambito Sicilia 0011 per come dimostrato in atti.

b) anche il caso della **docente Baglieri Chiara** soggiace alle stesse contestazioni di diritto formulate per la docente Puglisi, infatti, per come si evince dalla nota del 03/08/2015 dell’USP di Prato (**già doc. n. 25**), la stessa è stata assunta nell’anno scolastico 2015/2016 nella fase A su posto comune del piano assunzione legge 107/2015 ed assegnata, come sede provvisoria, all’Ufficio Scolastico della Toscana Ambito Territoriale di Prato.

La docente in questione che gode di precedenza, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 4442 del 29/07/2016 dell’USP di Siracusa che, in estratto, si produce (**doc. n. 25 bis**), risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017 nell’ambito Sicilia 0026 e nulla, anche in questo caso, viene evidenziato in merito a quale fase della movimentazione la stessa avesse di fatto partecipato denotando una chiara e conclamata mancanza di trasparenza o quanto meno una possibilità di verifica.

E’ il bollettino nazionale dei trasferimenti sulla mobilità 2016/2017 fase D (già allegato) che accerta incontrovertibilmente la fase di partecipazione della docente qui menzionata sancendo la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

Orbene, anche in questo caso, secondo l’articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017 dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell’O.M. di pari data la docente in questione, poiché proveniente dalla fase A, poteva partecipare solo alla mobilità provinciale su scuole e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.

La docente in questione ha partecipato ai trasferimenti interprovinciali ed inclusa, per come si evince dal bollettino dei trasferimenti, nella fase “D” (**vedi doc. n. 27 - pagina 5-**) su posto comune.



La precedenza vantata dalla Baglieri deve, quindi, trovare ingresso nella singola fase di partecipazione dei trasferimenti atteso che il CCNI prevede che le precedenze e/o il punteggio operino all'interno di ogni singola fase (Tribunale di Milano – Sentenza n. 848-2017 del 23 marzo 2017 *"E' illegittimo il trasferimento della docente di fase "c" quando siano stati assegnati dei posti in fase "d" trattandosi di una fase residuale alle precedenti. A nulla rilevando l'eventuale precedenza"*).

La legittimità del trasferimento della Baglieri da Prato a Siracusa (ambito Sicilia 0026) trova conferma solo in quanto **residuava un posto libero** dopo l'espletamento delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è, il posto assegnato alla docente Baglieri -ambito Sicilia 0026-, proprio perché residuava, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente fase "C" che aveva indicato all'undicesimo posto della preferenza proprio l'ambito Sicilia 0026 per come dimostrato in atti.

Ma vi è di più.

a) dal bollettino nazionale dei trasferimenti della fase "D" risultano, inoltre, inserite su posto di sostegno le seguenti docenti:

aa) **la docente Cuscunà Loredana Enrica Rosa**, nata il 02/06/1969, immessa in ruolo alla fase "B" - **da concorso**- della scuola primaria su **posto di sostegno** è stata assegnata nella Regione Lazio, provincia di Roma, per come dimostrato dall'elenco degli aspiranti accettanti la proposta di nomina per la fase "B" (già doc n. 13) a seguito delle convocazioni fissate con prot. 20666 del 01/09/2015.

La docente in questione, che non gode di precedenza, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 11351 del 29/07/2016 dell'USP di Catania (**doc. n. 14 bis**) che in estratto si produce, risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017, presso l'ambito 0009 (sulla trasparenza valgono le stesse considerazioni di cui sopra).

Ora, secondo l'articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017 dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell'O.M. di pari data, la docente in questione poteva partecipare solo alla mobilità provinciale su ambiti e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti – in quanto proveniente da concorso - dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.



La docente Cuscunà ha partecipato, alla mobilità interprovinciale ed inclusa, per come dimostra il bollettino dei trasferimenti, nella fase “D” su posto di sostegno.

La legittimità del trasferimento della Cuscunà da Roma a Catania -ambito Sicilia 0009 - trova giustificazione solo in quanto residuava un posto libero dopo la movimentazione delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è, il posto che è stato assegnato alla docente Cuscunà, **proprio perché residuava**, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente fase “C” che aveva indicato al 6° posto della preferenza proprio l’ambito Sicilia 0009 per come dimostrato in atti a prescindere se il posto riguardasse il sostegno o le eventuali precedenza e/o punteggio che devono trovare ingresso in ogni singola e distinta fase per come detto sopra.

Lo stesso criterio e principio vale per le seguenti docenti tutte movimentate nella fase D, secondo il bollettino nazionale dei trasferimenti, anche se assegnati su posto di sostegno:

- 1) Giordano Grazia che gode di precedenza, proveniente da fase A -GAE- ambito territoriale di Agrigento, per come dimostra la nota prot. n. 0000101 del 05/08/2015 (**già doc. 21**), è stata assegnata nell’ambito territoriale Sicilia 0009, giusto Decreto Dirigenziale dell’USP di Catania prot. 11351 del 29/07/2017 (**doc. 21 bis**).
- 2) Oliveri Maria Rosa ,proveniente dall’Ambito Territoriale di Siracusa dalla fase “0” concorso primaria sostegno, per come dimostra la nota prot. 6574 del 14/10/2015 (**già doc. n. 22**) è stata assegnata nell’ambito territoriale Sicilia 0006, giusto Decreto Dirigenziale dell’USP di Catania prot. 11351 del 29/07/2017 (**già doc. 21 bis**).
- 3) Bongiovanni Beatriz, assegnata proveniente dall’Ambito Territoriale di Catania dalla fase “0” - GAE - primaria sostegno per come dimostra la nota prot. 12410 del 25/08/2015 (**già doc. n. 24**) è stata assegnata nell’ambito territoriale Sicilia 0013, in prov. di Messina, per come dimostra il bollettino nazionale dei trasferimenti della fase D;
- 4) Argento Maria Adele assegnata nell’ambito territoriale Sicilia 0026, proveniente dall’Ambito Territoriale di Catania dalla fase “0” - concorso- primaria sostegno, per come dimostra la nota prot. 11029 del 03/08/2015 (**già doc. n. 26**) per la quale



valgono le stesse considerazioni di fatto e di diritto della docente Baglieri Chiara sopra richiamate qui integralmente trascritte.

Le suddette docenti in quanto partecipanti alla fase D non potevano vantare alcun diritto di priorità rispetto alla ricorrente movimentata nella fase C, indipendentemente che ad esse fossero state assegnate posti di sostegno o che le stesse potessero usufruire di ulteriori precedenzae poiché essendo diverse le fasi di partecipazione solo esclusivamente ad esse si devono riferire.

Invero, secondo il C.C.R.I. della Regione Sicilia, sottoscritto in data 24/08/2016 punto C, era prevista la possibilità di assegnare in fase provvisoria il posto di sostegno a docenti di posto comune non in possesso del titolo di specializzazione (come la ricorrente) per come dimostrano i decreti degli UU.SS.PP. di Catania e Siracusa già prodotti, con i quali, in virtù di tale previsione contrattuale, i relativi posti sono stati assegnati anche a docenti privi di specializzazione.

Non vi è dubbio che l'assegnazione su posto comune della docente Puglisi Sabrina nell'ambito scolastico Sicilia 0011 movimentata nella fase "D" abbia di fatto leso il diritto soggettivo della ricorrente partecipante alla fase "C", che si è vista illegittimamente assegnata, a causa di tale errore, nell'ambito 0002 di Genova a 1351 Km. di distanza dalla propria residenza lontano dalla sfera familiare e con notevoli pregiudizi economici che persistono a seguito del mancato accoglimento delle successive domande di mobilità.

Lo stesso dicasi per le docenti Cuscunà, Giordano, Oliveri, Bongiovanni, Baglieri ed Argento anch'esse movimentate nella successiva fase "D".

In estrema ratio i posti di sostegno assegnati alle docenti di cui sopra privi di relativa abilitazione e movimentati nella suddetta fase D andavano, in applicazione del CCIR, assegnati alla ricorrente partecipante alla precedente fase C in quanto anch'ella priva dell'abilitazione di sostegno.

A tal uopo- il Tribunale di Modena, con propria ordinanza n. cronol. 1020/2017 del 09/03/2017, RG n. 1743/2016, ha accolto, in caso analogo a quello oggi prospettato, il ricorso proposto da una docente accertando che: “Se così è, deve ritenersi illegittima l'assegnazione della ricorrente nell'odierno ambito territoriale Emilia Romagna 0010, poiché essa presuppone che in quel ambito territoriale richiesto – è indicato



a preferenza di quello emiliano – non vi fossero più posti disponibili, essendo stati tutti assegnati a docenti che li aveva indicati in un ordine di preferenza anteriore rispetto a quello in cui li aveva indicati la ricorrente oppure a docenti che – a parità di ordine di preferenza – avessero un punteggio maggiore ; - ma così non è stato nel caso in specie, essendo rimasto ancora un posto libero, assegnato nella fase successiva solo dopo l'assegnazione dell'ambito territoriale alla ricorrente.”

Sulla stessa scia giurisprudenziale del due ulteriori Ordinanze dello stesso Tribunale allegati n. 36 e 37; Tribunale di Milano Sentenza n. 848/2017, Tribunale di Pesaro Sentenza n. 205/17 ed ancora:

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente, a tal proposito ha affermato

che: *“In particolare, nel corso del giudizio si è dimostrato che altro insegnante, “pur partecipando alla fase D della mobilità – che, in base all’art 6 co 2 C.C.N.I. mobilità, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l’esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi, assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi – ha ottenuto l’ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato, di ufficio, l’ambito territoriale Lombardia n 0012, da lei non richiesto, in contrasto con il disposto degli artt 2 e 6 C.C.N.I. 8/4/2016, che impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all’esame di quelle richieste, dai docenti che partecipano alla fase successiva”.*

Così anche il Tribunale di Taranto, Ordinanza n. cronol. 16416/2017 del 20/05/2017 RG n. 454/2017 -1 *“La fase D della mobilità, in base al più volte citato art. 6, co. 2, C.C.N.I. mobilità 8.04.2016, avrebbe dovuto espletarsi solo dopo l’esaurimento della precedente fase C, che disciplina il trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali, e quindi azionarsi -al fine di assegnare gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili solo a seguito del completamento/esaurimento della pregressa fase C, su posti cioè non scelti dai docenti che avevano preso parte alle pregresse fasi. La norma contrattuale impone, cioè, di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che prendano parte alle fase precedente, prima di attivare l’esame delle domande presentate dai docenti partecipanti della successiva fase, tanto al fine di garantire il rispetto dei valori di trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa, privilegiando -al*



fine di evitare abusi il criterio meritocratico (attribuzione della sede territoriale indicata in sede di preferenza sulla scorta del punteggio posseduto da ciascun candidato)."

Nella sostanza e senza ombra di smentita, la ricorrente partecipante alla mobilità territoriale 2016/2017 in fase C, ha, quindi, diritto di preferenza di assegnazione della sede definitiva rispetto ai docenti partecipanti e tutti movimentati nella fase D.

Da ciò si dimostra, per concludere, che negli ambiti territoriali Sicilia 0011, 0006, 0009, 0013 e 0026 **(tutti gradatamente indicati dalla ricorrente partecipante alla fase C nelle preferenze territoriali della domanda di mobilità 2016/2017)** residuava un posto libero che doveva essere assegnato nella fase C e nello specifico alla sig.ra Morgano Maria Calogera, anziché alle docenti della fase D che, illegittimamente, a causa degli errori del MIUR attraverso il famigerato "algoritmo", si sono visti assegnare sedi non spettanti a tutto danno della ricorrente.

Anche in questo caso si evidenzia che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 e della successiva 2018/2019 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016 che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

Sulla illegittimità e disapplicazione del CCNI a.s. 2017/2018 dell'11/04/2017 e dell'O.M. 221 del 12/04/2017 in ordine alla mobilità provinciale ed interprovinciale.

Le procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2017/2018 e il mancato trasferimento interprovinciale, di cui alle procedure del 9.06.2017 relative alla scuola primaria sono illegittime.

Si rileva la totale violazione dei principi e delle norme in materia di buon andamento, imparzialità e di trasparenza cui avrebbe dovuto attenersi il MIUR nell'esecuzione di tutte le procedure di mobilità per l'a.s. 2017/18, comprese quelle di mobilità provinciale ed interprovinciale, e che il predetto MIUR non ha reso noti e non ha esplicitato i codici – sorgente (e relative modalità operative) dell'algoritmo che ha determinato tutti i movimenti dei docenti, avvenuti a vario titolo nelle varie sedi ed



il mancato rispetto del punteggio, dell'anzianità di servizio, del contratto di mobilità 2017.

Si rileva, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato gli elenchi dei trasferimenti dei docenti aggregandoli in base alla sede di “partenza” e non di “destinazione”, rendendo estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il controllo dei dati, in quanto è necessario verificare migliaia di elementi pubblicati da tutti gli Uffici scolastici italiani per conoscere la nuova composizione del personale docente che è stato trasferito in una provincia.

Infatti, è oltremodo rilevante la oggettiva impossibilità di verificare quali sono state le scelte operate da ciascun docente che ha ottenuto il trasferimento, nelle singole domande di mobilità, in quanto non è stato reso noto l'elencazione delle sedi scelte ed il rispettivo ordine, né se tali docenti hanno fatto richiesta di ulteriore mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).

La comunicazione relativa alle procedure di mobilità a.s. 2017/2018, inoltre, è carente di qualsivoglia motivazione e la stessa non motiva e non giustifica in alcun modo il mancato trasferimento richiesto.

Si ritiene che il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 dell'11.04.2017 e l'ordinanza ministeriale n.221 del 12.04.2017, siano contrari ai principi di uguaglianza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché lesivi dei diritti dei docenti di ottenere una sede tra quelle richieste e dei criteri di anzianità di servizio e del punteggio.

E' censurabile l'allegato 1 del CCNI 2017 e l'ordine delle operazioni che hanno determinato la sequenza operativa nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo in quanto non disciplinato dalla normativa vigente e scaturente da scelte inique, che hanno diviso i trasferimenti in due fasi operative, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sottofasi, la cui correttezza degli esiti è dubbia e non trasparente.

E' censurabile, anche, l'introduzione e l'applicazione del differente trattamento che privilegia i docenti, anche con minore punteggio, che hanno effettuato nelle domande di mobilità 2017 le scelte “puntuali” di scuole o ambiti, soddisfatte per prime rispetto alle scelte “sintetiche” delle province, in quanto gli Uffici Scolastici



Provinciali, prima della scadenza del termine della presentazione delle domande, non hanno comunicato quali fossero le sedi disponibili (scuole ed ambiti) nelle varie province, obbligando, di fatto, i docenti a privilegiare la scelta delle intere province per evitare di indicare scuole o ambiti presumibilmente non disponibili.

E stesse argomentazioni valgono per l'O.M. che ha regolamentato per l'anno 2018/19 la mobilità territoriale per le quali valgono le stesse contestazioni della mobilità dell'anno precedente.

Si fa presente che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 e 2018/2019 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

Trasferimenti nella P.A. - Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la signora Morgano sia stata trasferita ad oltre 1.351 Km. dalla propria residenza. senza tener conto dei principi normativi dettati in materia, con ciò determinando grave nocumento per l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che per una docente di scuola primaria è imprescindibile. Si evidenzia anche la circostanza. non di poco conto. che la ricorrente a causa di tale illegittima procedura è stata costretta a lasciare la famiglia ed abbandonare il coniuge e i due figli di cui uno ancora minorenne stante l'impossibilità di trasferire l'intero nucleo familiare.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto P.A., oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento, in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a oltre mille chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto,



dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendo un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare.

Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del C.C.N.I. dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dal concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 40 anni sradicata dal territorio e dal contesto familiare e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo*



399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”.

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l’art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il C.C.N.I. dell’8.4.2016 e, quindi, l’O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò – come si è avuto modo di precisare - non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell’art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell’A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione



tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.

Ove mai, invece, si dovesse ritenere la normativa contrattuale e quindi anche l'O.M. n. 241 –quali atti presupposti– legittima perché conforme alla legge n. 107/2015, quest'ultima, certamente, sarebbe illegittima, in particolare, nella materia della mobilità docenti per l'assegnazione della sede definitiva, e ciò soprattutto, laddove, per gli assunti in via straordinaria in fase B e C, tale legge legittimasse una distinzione di trattamento tra le due posizioni dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Infatti, in tale ipotesi, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

Ciò premesso, la sig.ra Morgano Maria Calogera, come in atti rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia:

- 1)** accertare, ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione della sede provvisoria e definitiva dei docenti Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia, Costa Maria Catena, Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia e Lotario Basilia presso l'ambito Sicilia 0011 a seguito della mobilità 2015/2016 per manifesta e fondata disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge e dei principi costituzionali;
- 2)** accertare, ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva della docente Puglisi Sabrina presso l'ambito Sicilia 0011 e della docente Baglieri Chiara presso l'ambito Sicilia 0026 a seguito della mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, in quanto partecipanti e movimentati nella fase D hanno preceduto ingiustamente la ricorrente partecipante alla fase C;
- 3)** accertare, ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva delle docenti Cuscunà Loredana Enrica Rosa, Giordano Grazia, Oliveri Rosa, Bongiovanni Beatriz e



Argento Maria Adele presso gli ambiti Sicilia 0009, 0006 e 0013 a seguito della mobilità 2016/2017, per manifesta e fondata violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, in quanto partecipanti e movimentate nella fase D hanno preceduto ingiustamente la ricorrente partecipante alla fase C;

4) accertare, ritenere e dichiarare (anche previa disapplicazione del C.C.N.I. dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), l'illegittimità della procedura della mobilità 2016/2017 con l'assegnazione definitiva della ricorrente presso l'ambito 0002 Regione Liguria, poi confermata dalla successiva mobilità 2017/2018 e 2018/2019, per la evidente disparità di trattamento, per la violazione del merito assegnando posti a docenti con minor punteggio e per ultimo l'aver assegnato posti residuati nella fase C a docenti movimentati in fase "D" nonché per violazione del principio di viciniorità;

Si fa presente che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 e 2018/2019 è conseguente alle illegittime procedure della mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/16, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15;

5) accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva e/o in soprannumero nell'Ambito Scolastico Territoriale della Provincia di Enna della Regione Sicilia 0011 -prima preferenza espressa-, così richiesto con la domanda di mobilità 2016/2017 e/o comunque nell'ordine delle preferenze gradatamente indicate e nello specifico: ambiti Regione Sicilia 0006, 0009, 0013 e 0026 delle provincie di Catania, Siracusa e Messina quali 3^a, 6^a, 10^a e 15^a preferenze territoriali espresse, senza discriminazione alcuna;

6) accertare, ritenere e dichiarare illegittima la riconferma della sede definitiva della docente Morgano Maria Calogera presso l'ambito Regione Liguria 0002 provincia di Genova a seguito della domanda di mobilità 2017/2018 e della successiva mobilità 2018/2019 tenuto conto che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 e 2018/2019 è conseguente delle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1



comma 108 della L.107/15 per tutte le ragioni indicate nel presente ricorso qui integralmente riportate e trascritte.

7) In via subordinata, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva e/o in soprannumero su posto di sostegno nell'Ambito Scolastico Territoriale della Provincia di Catania, Siracusa ambiti scolastici, 0006, 0009, 0013 e 0026 delle provincie di Catania, Messina e Siracusa quali 3^a, 6^a, 10^a e 15^a preferenze territoriali espresse, senza discriminazione alcuna, per palese violazione del CCR del 24/08/2016 per aver il MIUR assegnato posti in fase D a personale privo del titolo di sostegno a discapito della ricorrente partecipante alla precedente fase "C";

8) In via ulteriormente subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa -stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae-, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale di Genova 0002.

9) per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva e/o in soprannumero della docente Morgano Maria Calogera presso gli ambiti scolastici della Sicilia, gradatamente indicati nella domanda di mobilità 2016/2017.

10) Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio da corrispondere al difensore costituito che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

**Istanza di autorizzazione alla notifica ai docenti contro
interessati ai sensi dell'art. 150 e 151 c.p.c.**

In ragione dell'elevato numero dei contro interessati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro



d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 150 e 151 c.p.c. la notifica ai contro interessati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, della Regione Toscana e/o della Sicilia.

Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia all'indirizzo di posta certificata avv.filippogiangrasso@legalmail.it.

Si allegano in copia i sotto elencati documenti:

1) domanda di partecipazione piano assunzionale straordinario legge 107/2015; 2) proposta di assunzione; 3) perfezionamento proposta assunzione; 4) accettazione contratto individuale; 5) contratto individuale lavo tempo indeterminato; 6) O. M. n. 241/2016; 7) CCNI del 08/04/2016; 8) domanda di mobilità territoriale 2016/17; 9) convalida domanda mobilità 2016/17; 10) notifica assegnazione incarico su sede scolastica; 11) estratto bollettino nazionale trasferimenti mobilità 2016/2017 fase C; 12-13) domande mobilità 2017/18; 14-15) domanda di mobilità 2018/2019; 16) decreto USP Enna prot. 3759/1 del 29/07/2016; 17) estratto bollettino trasferimenti nazionale 2016/2017; 18) nota USP Enna prot. 2736 del 16/06/2017; 19) a-b-c-d-e-f-g domande mobilità territoriale diversi docenti; 20) nota USP Roma prot. n. 20666 del 01/09/2015; 21) USP Agrigento prot. 101 del 05/08/2015; 21 bis) nota USP Catania prot. n. 11351 del 29/07/2016; 22) nota USP di Siracusa prot. n. 6574 del 14/10/2015; 23) nota USP di Mantova prot. n. 5448 del 1308/2015; 24) nota USP Catania prot. n. 12410 del 25/08/2015; 25) nota USP Prato estratto sito istituzionale internet; 25bis) nota USP Siracusa prot. 4442 del 29/07/2016, 26) nota USP di Catania prot. n. 11029 del 03/08/2015; 27) bollettino di trasferimento 2016/2017 fase D; 28) estratto CCNR 2016/2017; 29) nota USP di Catania prot. n. 17299 del 01/10/2016; 30) nota USP di Siracusa prot. n. 5269/2 del 15/09/2016; 31) estratto bollettino mobilità 2016/17 con indicazione tipologia di precedenza; 31 bis) certificato stato di famiglia; 32) DDG MIUR n. 82 del 24/09/2012; 33) D. Interministeriale n. 460 del 26/11/1998; 34) Decreto MIUR prot. 356 del



23/05/2014; 35) sentenza Tribunale di Milano n. 824/17; 36) Ordinanza Tribunale di Modena n. 3525/17; 37) ordinanza Tribunale di Modena n. 3321/17; 38) Decreto Miur n. 221 del 12/04/2017; 39) CCNI del 11/04/2017.

Nicosia, 5 novembre 2018

(Avv. Giangrasso Filippo)

